

Lì, 17/01/2023

CIRCOLARE 817/23

OGGETTO: LA LEGGE DI STABILITA' DEL 2023.

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 29.12.2022, n. 303, la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 903 commi.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) **anche per il primo trimestre 2023**, come sintetizzato nella seguente tabella.

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022	1 trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%
Imprese non energivore	---	15%		30%	35%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%
Imprese non gasivore	---				
Imprese esercenti attività agromeccanica	---	---	---	20%	
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20%		
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 ed **entro il 31.12.2023**;
- sono **cedibili entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA - comma 72

È confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 5%** ai seguenti prodotti:

- assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:

- per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
- per "bambini nella prima infanzia" si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.



I prodotti per "l'alimentazione dei fanciulli", diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all'aliquota IVA del 10%.

RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLETT - comma 73

In sede di approvazione, **per il 2023**, è stata prevista la **riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai pellet** di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI - comma 81 e 82

Con l'introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l'estensione dell'**esenzione IMU agli immobili**:

- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;

ovvero

- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi da 107 a 109

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 **la rideterminazione** del valore **è estesa alle partecipazioni negoziate** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al **15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 614

È confermato il **riconoscimento anche per il 2023** del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

VIOLAZIONE OBBLIGHI REVERSE CHARGE - comma 152

Ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/97, in caso di applicazione dell'inversione contabile da parte dell'acquirente / committente per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento **vanno espunti**:

- il **debito computato** nelle liquidazioni IVA;
- la **detrazione operata** nelle predette liquidazioni, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a **recuperare l'imposta eventualmente non detratta** ai sensi dell'art. 26, comma 3, DPR n. 633/72 e dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.

La disposizione è applicabile anche in presenza di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000.

In sede di approvazione il citato comma 9-bis.3 è stato integrato prevedendo che le predette disposizioni **non si applicano** e l'acquirente / committente è punito con la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97 per illegittima detrazione con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, **quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione / di frode** del quale sia provato che l'acquirente / committente **era consapevole**.

Sul punto si rammenta che il citato comma 6 dispone che il soggetto che computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.

VOUCHER - comma 342

È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. "voucher" di cui all'art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

- per **ciascun prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per **ciascun utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 10.000** (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).

In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

È confermata inoltre:

- la soppressione del comma 8-bis del citato art. 54-bis, con conseguente **venir meno dell'obbligo da parte del prestatore**, relativamente alle prestazioni da rendere a favore di imprese del **settore agricolo, di autocertificare** nell'apposita piattaforma informatica di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- la modifica della lett. a) del comma 14 del citato art. 54-bis, con conseguente **divieto di avvalersi del contratto in esame** da parte degli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (in precedenza tale divieto riguardava gli utilizzatori aventi più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori).

In sede di approvazione, per effetto della modifica della lett. b) del comma 14, è stato **esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo** (in precedenza, tale divieto non riguardava le attività rese da soggetti rientranti in determinate categorie tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc. non iscritte nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONI PUBBLICHE ASSISTENZA E
BENEFICENZA - commi da 366 a 368**

In sede di approvazione è stato incrementato di € 5 milioni per il 2023 il fondo di cui all'art. 8, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter", destinato al riconoscimento di un contributo a favore di ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale / semi-residenziale rivolti a persone con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022.

In particolare tale incremento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto al 2021.

Le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo sono demandate ad un apposito DPCM.

L'agevolazione in esame:

- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

PROROGA ESONERO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - comma 815

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 31.12.2022 **al 30.6.2023** l'**esonero dell'autorizzazione** di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la **posa (temporanea)** su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di strutture amovibili**, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
